

Nota a cura di Paolo Comuzzi

La sentenza

Segnalo Cassazione 47287/2019

Premessa

Il caso nasce dalla impugnazione di una sentenza da parte del procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze il quale ritiene non applicabile al caso di specie (omessa dichiarazione IVA e una imposta evasa di 167K euro) il patteggiamento e ritiene altresì che debba disporsi la confisca (non stabilita nella decisione del Tribunale di Livorno).

Lo sviluppo

Il procuratore presso la Corte di Appello indica alla Cassazione che nel caso di specie non sarebbero sussistenti i requisiti di cui all'articolo 13 bis della legge penale tributaria e ritiene anche debba stabilirsi la confisca ai sensi dell'articolo 12 bis stessa legge.

La Corte di Cassazione conclude in senso favorevole alla tesi della procura.

In merito all'articolo 13 bis la Corte indica:

Ad avviso del Collegio, per i reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, il rito speciale previsto dall'art. 444 e ss. cod. proc. pen. deve ritenersi ammissibile, a norma dell'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, solo quando, pur non sussistendo più i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 13 d.lgs. cit., i debiti tributari sono stati comunque estinti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado

La Corte opera quindi una ricostruzione “normativa” dell'articolo citato andando a dire:

1. L'articolo fissa in termini generali il presupposto per accedere al patteggiamento;

2. Quindi esamina fattispecie per fattispecie la situazione ed in merito conclude che per alcuni reati l'integrale pagamento del debito tributario è causa di non punibilità e per altri invece (tra questi le fattispecie di cui all'articolo 4 e 5) la soluzione è diversa anche in relazione alla diversa gravità della fattispecie presa in esame.

In merito alla confisca la conclusione è ancora più breve in quanto la lettera della norma statuisce in questo senso